



COMUNE DI MASSA LUBRENSE



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

PROGETTO BIBLIOPOLIS

Obiettivo: BIBLIOTECA DI STORIA PATRIA ON-LINE

In collaborazione con



Sede di Massa Lubrense

N° DI INSERIMENTO: 152

TITOLO:

Regole della Congrega de' sacerdoti sotto il titolo di Maria SS. Immacolata

- **LIVELLO BIBLIOGRAFICO:** Monografia
- **TIPO DI DOCUMENTO:** Testo a stampa (moderno)
- **AUTORE:** AA.VV.
- **LUOGO DI PUBBLICAZIONE:** Massa Lubrense
- **DATA DI PUBBLICAZIONE:** 1873
- **EDITORE:** Tipografia di Raffaele Avallone
- **TIPOGRAFIA:** Tipografia di Raffaele Avallone
- **LUOGO DI STAMPA:** Napoli
- **DATA DI STAMPA:** 1873
- **EDIZIONE:** 1873
- **LINGUA DI PUBBLICAZIONE:** Italiano

- **DESCRIZIONE FISICA:**
 - **FORMATO:** (20 cm x 14 cm)
 - **VOLUMI:** 1 **TOMI:** /
 - **PAGINE:** 15
 - **TAVOLE:** /
 - **ALLEGATI:**

- **ISBN:**

- **NOTE GENERALI:** Scheda redatta da Lisa Cacace e Francesco Foti il 04/11/2015. Disponibile in copia fotostatica.

REGOLE

DELLA

CONGREGA DE' SACERDÒTI

DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE

SOTTO IL TITOLO

DI

MARIA SS. IMMACOLATA



NAPOLI

TIPOGRAFIA DI RAFFAELE AVALLONE

Strada S. Biagio dei Librai N.° 14.

—
1875



REGOLE

DELLA

CONGREGA DE' SACERDOTI

DEL COMUNE DI MASSA EUBRESE

SOTTO IL TITOLO

DI

MARIA SS. IMMACOLATA

È stato mai sempre commendevole nella nostra Cattolica Chiesa l'antica costumanza de' Sacerdoti di radunarsi di tratto in tratto in nome del Dio vivente per conferire, ed esercitarsi fra loro nei mezzi, onde promuovere la Gloria di Dio, e la salute dei popoli: scopo sublime del sacro Ministero, di cui essi sono investiti.

Il sommo ed eterno Sacerdote Gesù Cristo a chiare note s'esprime, che Egli risiede in mezzo a coloro, che si radunano in suo nome.

Dunque, acciò non si devia dal retto sentiero, ed acciò vere sieno le massime, veri gl'insegnamenti e veri i mezzi da mettere in opera per conseguire sì nobile intento, chi non conosce quanto sia necessario l'uso di siffatte unioni?

Quindi è che fin dai primi tempi della nascente Chiesa, in tutt' i secoli, ed in tutte le parti del Cattolico mondo, tali unioni sono state insinuate, comandate, protette; e la Storia della Chiesa, e la Tradizione, ne danno pruove le più luminose.

L'antico Clero di Massa, in conformità di quanto praticavasi dai più zelanti ed esemplari Cleri di altre Diocesi fin da secoli, mai ha lasciato di esercitarsi in questa sì lodevole costumanza di radunarsi più volte al mese, e discutere, e conferire in ordine al sacro ministero; ma sventuratamente da pochi anni era interrotta, e poco curata. Ora desiderando noi qui sottoscritti, ad esempio dei nostri predecessori Sacerdoti, con più ardore, e sotto la Tutela di Maria Immacolata, sotto gli Auspici di S. Francesco Saverio, e sotto la protezione dell' attuale zelantissimo nostro Arcivescovo, rianimare siffatte unioni in adempimento del nostro ministero, ed adattarci una certa forma, e sistema di regola, e procurarci in pari tempo qualche decente temporale vantaggio, particolarmente quando seguirà la nostra morte, abbiamo creduto unirci fra Noi col nodo delle seguenti Regole, le quali allora avranno il loro vigore, quando saranno approvate dal prelodato Arcivescovo.

Ricezione dei Fratelli.

1. La nostra unione per ora sarà composta dei soli Sacerdoti, e di coloro, che saranno iniziati negli ordini sacri.

2. Il Fratello, che sarà ricevuto a questa nostra Congrega, nell'atto di iscriversi nel libro della Ricezione dovrà aver conoscenza dei doveri, pesi e vantaggi di detta pia unione.

3. I Canonici che al presente si trovano a far parte di questa nostra unione, e quei Preti, che forse in prosieguo potranno essere investiti di tal beneficio, restano sempre soggetti a tutt'i pesi compatibili, a cui è soggetto ogni altro fratello; però, salvo il dritto ai Canonici che non sono fratelli, di averè una candela di tre once nelle sole circostanze di esequie.

Peso di ciascun Fratello.

1. Ogni ascritto dovrà pagare immancabilmente per l'associazione la somma, o di duc. diciotto, o di ducati ventotto (in conformità della Conclusione de' 23 febbrajo 1837) in quelle rate, che meglio gli converrà. Ma essendo indispensabile al presente un fondo di cassa per far fronte alle spese, che potrebbero occorrere, ognuno pagherà in vista la somma non meno di carlini venti, obbligandosi di pagare una rata annuale non meno di carlini dodici, finchè si perverrà alla somma di duc. diciotto, o ventotto.

2. Qualora l'ascritto, sopraggiunto dalla morte, non si troverà d'aver pagato la somma come sopra, non godrà alcun frutto, purchè non si purghi la mora da altri.

3. Ogni fratello è tenuto portarsi in quella Chiesa, che sarà ordinato dal nostro Arcivescovo, per la soluzione del caso morale.

4. Seguita la morte di qualche ascritto, al funebre accompagnamento, dietro l'avviso che ne sarà passato, ogni fratello è tenuto indispensabilmente intervenire, qualora non fosse fisicamente, e moralmente impedito, al luogo designato, ed all'ora indicata, provveduto di cotta e berretta.

In mancanza sarà tenuto celebrare una messa *gratis* pel defunto, aggravandosene la sua coscienza.

5. Tutt' i fratelli sono parimenti tenuti ad intervenire ai funerali del defunto ascritto; ed ognuno dovrà celebrare la messa per quell'anima nella medesima chiesa, ove si celebrerà il funerale, ed in quel medesimo giorno, ricevendone dall'incaricato della Congrega l'elemosina di grana venticinque.

Vantaggi di ciascun Fratello.

1. Passando a miglior vita ciascun fratello, dietro il debito avviso che dalla parte si passerà al nostro incaricato per le spese, sarà cura di questi far adornare una stanza di buoni panni, ed in mezzo decente letto mortorio, coperto della coltra di velluto della nostra Congrega, d'avanti quattro candelieri con torce di due libbre l'una, e lateralmente due Altarini con Croce, con quattro candele di due once l'una sopra ciascun di esso, d'accendersi tre ore prima dell'esequie. Se si vuol fare di più, resta ad arbitrio della parte del defunto.

2. Il cadavere sarà trasportato nella chiesa Parrocchiale del luogo ove trapasserà.

In caso poi, che il cadavere, dalle persone di famiglia, volesse farsi seppellire nella Parrocchia limitrofa al suo domicilio od in quello ove trapasserà, l'accompagnamento sarà lo stesso; ma in caso che dovesse trasportarsi ad altra Parrocchia non limitrofa (ma sempre dello stesso Comune) dovrà pagare, a titolo di ricompensa altre lire quaranta, da dividersi tra i fratelli ecclesiastici che accompagneranno il detto cadavere.

3. In quelle Chiese poi, ove v'è costume, che le cere piazzate sul funebre Catafalco sono di spettanza della sagrestia, per non gravarsi troppo la congrega, questa passerà alla parte carlini venti per le sole cere.

4. Durante l'esequie ogni fratello ascritto, precedente la nostra Croce d'argento, porterà in mano una torcia d'una libbra e mezzo, in tutto il tempo della lugubre funzione, che dopo restituirà all'incaricato.

A quei Sacerdoti poi, che non si trovano ascritti a questa pia unione, sarà corrisposta una candela di due once, a spesa della Congregazione.

5. Giunto che sarà il cadavere in Chiesa, sarà piazzato su di una funebre macchina a tre registri, adorna di buoni panni, con quattro torce di due libbre l'una ai quattro laterali del piano del Catafalco, e sopra dello stesso dovranno piazzarsi quaranta torce d'una libbra l'una, e sei ancora dello stesso peso sull'altare maggiore. E ciò tutto a spesa della nostra Congrega, che ripiglierà la cera superstite, terminata la lugubre funzione.

6. Poscia dal Prefetto della Congrega sarà destinato un giorno, in cui tutt' i nostri fratelli ascritti, con cotta dovranno intervenire o nella Chiesa, ove fu interrato il defunto Sacerdote; oppure in altra Chiesa, che destinerà lo stesso Prefetto, ed ivi celebrare un funerale solenne coll' intiero uffizio de' morti cantato intorno al Tumolo, ove sarà acceso un numero competente di lumi, non più di dodici, nè meno di otto.

7. Ogni fratello defunto dovrà ricevere in suffragio messe trenta, coll' elemosina come sopra, in quel giorno in cui avrà luogo il funerale. Non arrivandosi a celebrare tutte nel medesimo giorno, resterà a cura dell' incaricato della Congrega far celebrare *ubique*, ma in Diocesi, la resta delle messe, ed inserirne fede nel libro dell' esito.

8. Passando a miglior vita qualche fratello di nostra unione fuori di questo Comune, in tal caso, dal nostro Cassiere si pagherà la somma di duc. dodici ai parenti più stretti del defunto, restando sempre l' obbligo alla Congrega di far celebrare funerali e messe come sopra.

9. Qualora l' ammontare di ciascun ascritto ascenderà alla somma di ducati diciotto, allora avrà solamente l' uso dell' esequie, e funebre apparato, come sopra descritto.

Se poi detto ammontare ascende a duc. ventotto, in tal caso, oltre l' esequie e funebre apparato, avrà il vantaggio di un solenne funerale, e messe in num. 50, come sopra notate.

10. In caso di contumacia, se detta contumacia

è dei ducati ventotto; allora avrà il solo uso dell'esequie, ed apparato: se poi la contumacia riguarda ancora i ducati diciotto, in tal caso non godrà vantaggio alcuno. Però resta sempre facoltato alcun parente o altri a purgare la contumacia anche nel giorno della morte del fratello.

11. Passando a miglior vita qualche parente, che convive col fratello Sacerdote ascritto nella stessa abitazione, godrà l'uso della Croce d'argento, e Coltra di velluto della nostra pia unione.

Le spese di trasporto resteranno a carico della parte.

*Necessità del Superiore, e degli Uffiziali
della nostra Congrega.*

In ogni Corpo Morale è necessario un Capo, altrimenti si degenera in disordine; quindi vogliamo, che alla nostra pia unione vi sia uno, che faccia da Capo col titolo di Prefetto, con tutte quelle facoltà, che hanno le altre adunanze de' Preti.

E perchè questi da se solo non è sufficiente ad attendere a quanto riguarda il vantaggio spirituale, e temporale dell'Unione, perciò vogliamo, che questa, oltre del Prefetto, abbia un vice-Prefetto; due Consultori; un Cassiere; un Segretario; due incaricati per le spese; un Conservatore degli oggetti; due Revisori de' conti; l'elezione de' quali si farà in ogni anno.

Modo da tenersi nell' Elezione degli Uffiziuti.

I. Nel giorno stabilito , dietro avviso passato ai fratelli di nostra unione radunati in luogo designato , il Prefetto , tra coloro che crederà più idonei , e probi , nominerà tre soggetti , i quali l' un dopo l' altro saranno bussolati , e colui , in cui concorrerà maggioranza di voti segreti , resterà eletto per Prefetto.

II. Se i tre nominati resteranno esclusi , si faranno altre nomine finchè succederà la sudetta Elezione.

Fatto il nuovo Superiore , questi nominerà il vice-Prefetto ; però se piaccia ai fratelli , potrà farsi anche per via di bussolo.

Nel giorno , che vi sarà novella unione di fratelli , il nuovo Prefetto farà la nomina de' Consultori , degl' incaricati per le spese , del Cassiere , del Segretario , de' due Revisori de' conti , e quelli resteranno inclusi , ove concorrerà maggioranza di voti.

III. Se piaccia ai fratelli di confermare tutti , o parte degli Uffiziuti , e Prefetto nella carica , ove si trovano , è in loro libertà.

Se poi uno , o più fratelli sono discrepanti , allora si passerà al bussolo , e basta per confermare tutti od uno di essi Uffiziuti , concorrendo due terzi di voti inclusivi degli adunati a tal fine.

Uffizio del Prefetto.

1.º È stretto dovere del Prefetto intervenire nel giorno designato in Congregazione a fin di presedere alla stessa, qualora non sia legittimamente impedito.

2.º Incominciandosi la Congregazione, con brevità farà le solite preci, farà seguire la meditazione; indi s'occuperà cogli altri radunati, a sentire la dissertazione dell'accademico, l'esercizio della Liturgia, e quant'altro trovasi a tal' uopo disposto da Monsignore Arcivescovo.

3.º Sarà suo carico di avvertire qualche fratello, quando sapesse di mancare a qualche dovere.

Uffizio del vice-Prefetto.

1. Dovrà il vice-Prefetto sedere a fianco del Prefetto, e suggerirgli di qualche cosa, che può riguardare il retto andamento della nostra unione.

2. In mancanza del Prefetto, farà egli le sue veci.

3. Sottoscriverà i mandati delle spese assieme col Prefetto, acciò il Cassiere passi il denaro all'incaricato.

Uffizio de' Consultori.

1. Sarà uffizio de' Consultori proporre al Prefetto tutto ciò, che crederanno vantaggioso alla nostra unione.

2. Dovendosi risolvere qualche cosa di maggior

importanza , terminata che sarà la Congregazione , essi rimarranno col Prefetto e Segretario a dare il loro parere. Quale parere poi dovrà proporsi a tutti i fratelli.

Uffizio del Segretario.

1. Sarà uffizio del Segretario registrare le Conclusioni ed Elezioni degli Uffiziali , che si faranno , notarle in un libro a notizia della nostra unione.

2. Terrà il notamento del Nome , e Cognome di tutti i fratelli , e del tempo in cui ciascheduno è stato ammesso alla nostra unione.

Uffizio degl' incaricati per le spese.

1. Questi sotto la loro più stretta responsabilità conserveranno la cera , la Croce d' argento , la Coltra col cuscino , e tutt' altro , che possa appartenere alla detta unione , con divieto espresso di mai improntare cosa alcuna.

2. All' avviso , che avranno della morte di qualche nostro fratello , sarà loro cura di mettere in opera tutto ciò , che si è detto precedentemente dei vantaggi , che appartengono a ciascun fratello ; faranno il notamento delle spese , lo faranno vistare dal Prefetto , o vice-Prefetto per farsene rimborsare dal Cassiere.

Uffizio del Cassiere.

1. Dovrà incassare ogni somma , che da ciascun fratello sarà versata , e notarla diligentemente in un libro , che appositamente conserverà.

2. Farà i pagamenti agl' incaricati per le spese dietro mandato del Prefetto , o vice-Prefetto.

3. Quando sarà avvisato della morte di qualche fratello , vedrà dal libro degli ascritti le somme che il fratello defunto ha contribuito , e qualora dal libro risulti , che il defunto ascritto trovasi contumace , allora ne passerà avviso agl' incaricati delle spese , i quali si metteranno in concerto colla parte circa il compimento della somma , come sopra indicata.

4. Registrerà con ordine sì gli esiti , come gli introiti che si faranno. Da se non farà esito alcuno senza prima essersi determinata in Congregazione l'uso dello stesso.

5. Quella somma , che ciascheduno ascritto già trovasi d' aver versata , s' avrà in conto di ducati 18, o di duc. 28, che gli piacerà corrispondere.

6. Le presenti Regole, allora avranno il loro vigore , quando saranno approvate dall' Eccellentissimo nostro Arcivescovo.

7. Perchè da qualche Secolare si è fatta istanza di volersi associare a questa nostra unione, così, inteso su di ciò il parere di S. E. Rma Monsignor Arcivescovo, resta per ora convenuto di potersi aggregare Secolari fino al numero di trenta.

Che perciò , riunitisi i fratelli in Congregazione,

i quali in conformità dell' articolo 7 , delle Regole circa la ricezione de' Secolari, si è deliberato quanto siegue.

I. Ogni Secolare sia uomo; come donna, che amasse di associarsi a questa nostra Congregazione, dovrà pagare la somma di ducati trentadue, godendo tutti quei vantaggi, che gode ogni altro fratello Sacerdote ascritto, come dalle Regole.

II. Nell'atto dell' ascrizione dovrà pagare la somma non meno di ducati quattro; restando facoltato a pagare il rimanente, anche seguita la morte. Non avendo poi luogo l' intero pagamento, ciò che si trova d' aver pagato, resterà a beneficio della Congrega.

III. Se l' ascritto trovasi d' aver pagato ducati venti, avrà l' accompagnamento, e tutta la pompa funebre a norma delle Regole: se arriverà a corrispondere l' intera somma di ducati trentadue, avrà il vantaggio del solenne funerale, e numero trenta messe, giusta il contenuto dell' articolo 7 delle presenti Regole.

Il fratello Sacerdote ascritto, che interverrà all' esequie de' Secolari, avrà l' elemosina di grana venticinque, e non altro.

IV. Finalmente, essendo la pia Congrega de' Preti di Massalubrense una unione tutta Ecclesiastica, la direzione della medesima deve appartenere ai soli Sacerdoti fratelli, non potendo i congregati Laici avere voce nè attiva, nè passiva nella medesima: molto meno possono esercitarvi carica od autorità alcuna, ma solo potranno i fratelli Laici essere eletti a Revisori de' conti.

Sottoscrizione de' Fratelli.

Domenico Primicerio Tizzani — Prefetto — Domenico Maresca Parroco — Vice-Prefetto — Raffaele Mollo Parroco di Torca — Gio: Battista Casola Parroco di S. Agata — Francesco Gargiulo Parroco di Pastena — Mariano Caputo Parroco di Nerano — Girolamo Merolla Parroco di Marciano — Liberato Cangiani Parroco di Monticchio — Sacerdote Gabriele Aversa — Salvatore Canonico Cangiani — Sacerdote Raffaele Rispoli — Sacerdote Vincenzo Antonio Pinnella — Sacerdote Giuseppe Gargiulo — Sacerdote Luigi Merolla — Sacerdote Francesco Maresca — Sacerdote Antonino Severino — Sacerdote Tommaso de Simone — Sacerdote Filippo Bozzaotra — Sacerdote Luigi Jaccarino — Paolo Gargiulo Soddiacono — Sacerdote Domenico Cuccaro — Sacerdote Giuseppe Mucciardi — Errico Canonico Cerulli.

Approviamo le presenti Regole della Congregazione de' Sacerdoti del Comune di Massalubrense sotto il titolo di Maria SS.^a Immacolata, rimanendo la medesima facoltata a poter aggregare anche persone laicali fino al numero di trenta. E così ecc.

Dato in Sorrento dal Nostro Palazzo Arcivescovile li 15 marzo 1860.

L' Arcivescovo
FRANCESCO SAVERIO APUZZO